

Prot. n. *7018* -2018/er

Roma, lì 5 giugno 2018

Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Santi CONSOLO
ROMA

Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Marco DEL GAUDIO
ROMA

e p.c.: Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.
Dott. Pietro BUFFA
ROMA

Oggetto: ruolo dei Sovrintendenti.

Come noto l'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 95/2017 ha previsto il "mantenimento della sede" per tutti gli assistenti capo che risulteranno vincitori del concorso interno a titoli per il ruolo dei sovrintendenti.

Dei 2.581 futuri sovrintendenti previsti dal bando di concorso straordinario per titoli indetto il 19.12.2017, circa 1.600 posti saranno riservati agli assistenti capo e ai quali saranno, per legge, riconfermate le proprie sedi.

Questo significa che se prima del termine delle procedure concorsuali l'Amministrazione non procederà ad un piano di mobilità nazionale ad interpello, molti degli attuali sovrintendenti (per i più giovani immessi nel ruolo da almeno 10 anni) si vedranno ingiustamente privati del diritto ad essere trasferiti nelle sedi di gradimento.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione a predisporre fin da subito tutte le procedure necessarie per poter procedere, per tempo, alla mobilità dei sovrintendenti prima della immissione dei 1.600 assistenti capo che transiteranno nel ruolo mantenendo la propria sede.

L'occasione è infine gradita per richiedere ai vertici dipartimentali un riscontro, non ancora doverosamente fornito, alla nostra nota prot. 737 - 2018/er del 24.01.2018 che ad ogni buon fine si allega in copia, con la si richiedono chiarimenti in merito alla

possibilità di uno "sconto" degli anni corrispondente a quelli di cui non ha beneficiato per la nuova progressione nel ruolo prevista dal Decreto di Revisione dei Ruoli per tutto il personale del ruolo dei sovrintendenti.

In attesa di riscontro, si porgono deferenti ossequi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)



Allegati n. 1



Prot. n. **437** — 2018/er

Roma, 24 gennaio 2018

Al Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P.

Dott. Pietro BUFFA
ROMA

Al Direttore dell'Ufficio VI del D.A.P.

Dott.ssa Enrichetta DE LUCA
ROMA

e p.c.:

Al Capo di Gabinetto
dell'On. Ministro della Giustizia
Dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI
ROMA

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Santi CONSOLO
ROMA

Al Vice Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Marco DEL GAUDIO
ROMA

Oggetto: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Ruolo dei Sovrintendenti.

Il presente intervento si rende necessario per evitare che i poliziotti penitenziari vedano ancora una volta pregiudicate le proprie legittime aspettative di progressione in carriera e che vengano ulteriormente penalizzati rispetto agli altri Corpi di Polizia.

Già con nota n.699 del 11.01.2018 di questa Segreteria Generale erano state avanzate richieste, del tutto inevase, volte a fornire delucidazioni circa le ingiustificabili disparità di trattamento poste in essere dal D.A.P. nei confronti degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia Penitenziaria rispetto agli omologhi sovrintendenti della Polizia di Stato.

A differenza di quanto avvenuto nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella Polizia di Stato, il Vice Capo, Prefetto Alessandra Guidi, con nota del 13 settembre 2017, in risposta al Segretario Generale di una delle organizzazioni sindacali del Corpo della Polizia di Stato ha giustamente affermato che "In proposito, come già anticipato per le vie brevi il 20 luglio scorso, dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera n), e vv), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, e delle tabelle

allegate A e B, allegate al medesimo decreto, tutto il personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici accede alla qualifica apicale del ruolo (sovrintendente capo), al parametro di sovrintendente capo +4 e alla denominazione di "coordinatore", con uno "sconto" degli anni corrispondente a quelli di cui non beneficiato (in tutto o in parte) per la nuova progressione nel medesimo ruolo.

Infatti, con la revisione dei ruoli di cui al predetto decreto legislativo, sono state previste le nuove ridotte permanenze di cinque anni nella qualifica di vice sovrintendente per la promozione alla qualifica di sovrintendente e di altri cinque anni nella qualifica di sovrintendente per la promozione a quella di sovrintendente capo (complessivamente dieci anni rispetto ai quattordici previsti prima del riordino con un anticipo di quattro anni).

Conseguentemente, attraverso il meccanismo del citato "combinato" disposto normativo (che prevede riduzioni che vanno da uno a quattro anni) viene assicurato a tutti il mantenimento delle precedenti anzianità in ciascuna qualifica del ruolo dei sovrintendenti.

Il criterio applicato, che corrisponde ad un evidente principio equitativo, finalizzato anche ad evitare "scavalcamenti", è analogo a quello previsto per l'Arma dei Carabinieri (e per le altre Forze di polizia e Forze Armate), anche se le relative disposizioni sono formulate in maniera diversa".

Per quanto documentato, in analogia a quanto sta avvenendo nella Polizia di Stato e nelle altre Forze di polizia e Forze Armate, e al fine di eliminare inaccettabili sperequazioni si diffida l'Amministrazione a dare immediata esecuzione al dettato normativo del decreto legislativo di cui all'oggetto, riconoscendo, dunque, a tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti di Polizia penitenziaria "uno "sconto" degli anni di cui non hanno beneficiato (in tutto o in parte) per la nuova progressione al medesimo ruolo".

È inammissibile che la Polizia Penitenziaria continui ad essere di fatto trattata da chi avrebbe, invece, il dovere istituzionale di valorizzarla, come un Corpo di "serie B".

Tanto, anche col precipuo scopo di evitare futuribili contenziosi.

Speranzosi di un cortese riscontro, si porgono deferenti ossequi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)

